

R.G. 218-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 218-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 01.08.2025 **BENINCASA CARMELA** (C.F. BNNCML76P57F839E) nata a Napoli (NA) il 17-09-1976 e residente ad Acerra (NA) alla via Piave n. 61, rappresentata e difesa dall' Avv. Livia Volpe, con studio in Pozzuoli (Na) alla via Campiglione, 6, presso la quale elegge domicilio ai fini della presente procedura e con l'assistenza del Gestore della Crisi Avv. Gianfranco Circolo, C.F. CRCGFR78M28F839T, nominato con provvedimento del O.C.C. "SOS Nola già A Sostegno del Debitore Nola" ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'istante ha depositato in data 01.08.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto emesso in data 15.09.2025, il g.d. dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati e ordinando, tra l'altro: *"che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione"*.

Con decreto del 13.11.2025, lette le osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti trasmesse al gestore e vista la proposta migliorativa del piano di ristrutturazione dei debiti e l'attestazione integrativa del gestore depositata in data 22.10.2025, veniva disposta la convocazione dei creditori per l'udienza del 27.01.2026.



All'esito dell'udienza del 27.01.2026, il Tribunale si riservava.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che *“il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione del gestore recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.

Il gestore, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.

Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII *“il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Tanto premesso, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) L'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) L'istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sul suo andamento finanziario. In particolare, in base alle dichiarazioni della ricorrente, nonché alla luce della documentazione in atti, il gestore nella propria relazione ha esposto le ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pagg.3 e ss. relazione in atti), nei seguenti termini *“dalle informazioni assunte si rileva, in primis, che la crisi del debitore può imputarsi a cause derivanti da fattori esterni imprevedibili ed estranei alla sua volontà... Nel ricorso esaminato vi è un'attenta ricostruzione della vicenda che riguarda la sig.ra Benincasa Carmela “la causa principale della mia difficile situazione economica è dovuta principalmente all'aumento del tasso del mutuo, facendo enormi sacrifici ho sempre onorato i miei debiti, fino a quando gli eventi sociopolitici hanno portato agli aumenti dei tassi d'interesse dei mutui, portandomi a chiedere ulteriori prestiti per saldare le rate dello*



stesso. A questo va aggiunta la precarietà del lavoro. Infatti nel mese di ottobre 2023 sono stata licenziata (scadenza contratto di lavoro). Nonostante la ricerca ad oggi sono ancora disoccupata. Inoltre, mio suocero, garante del mutuo, che con la sua pensione ci aiutava nei momenti di difficoltà è deceduto il 28-01-2021. Alla data odierna riusciamo a vivere grazie allo stipendio di mio marito [REDACTED], oltre che all'assegno unico. Nel frattempo ho chiesto ed ottenuto dopo insistenza la sospensione del mutuo fino a febbraio 2024. Nonostante la richiesta di sospensione di 18 mesi mi è stato accordato solo 9 mesi. A seguito dell'inadempienza mi è stato notificato atto di precetto. A seguito della prima sospensione del mutuo, mi hanno fatto sottoscrivere anche un prestito, e non ho capito il motivo, e resto debitore di più di diciassettemila euro". Tale ricostruzione evidenzia che la sig.ra Benincasa prima della perdita di lavoro non aveva problemi economici così come riscontrato dalla consultazione delle banche dati (CRIF, CTC e Centrale Rischi). A seguito della perdita del lavoro si è attivata per ottenere la sospensione della rata del mutuo che è riuscita ad ottenere solo dopo intervento dell'associazione dei consumatori e solo per 9 mesi anziché 18 quanto richiesti";

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella relazione del gestore risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, il gestore, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto la ricorrente è attualmente in attesa di occupazione ed è titolare di una unità immobiliare con relativa pertinenza, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 171.711,90 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.096,00;
- f) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo modificata, prevede l'apporto di finanza esterna da parte del coniug [REDACTED] e del padre [REDACTED] e si articola nei seguenti termini: 1) pagamento integrale del compenso concordato per l'O.C.C., pari ad € 8.743,75, che sarà soddisfatto al in prededuzione mediante il versamento di n. 180 rate di € 48,68 a partire dal 1° mese dall'omologazione che sarà accantonata in apposito conto corrente per tutta la durata del piano con possibilità di richiedere acconti, salvo che il G. D. disponga diversamente; 2) pagamento integrale del compenso concordato per l'Advisor, pari ad € 8.418,66 (soddisfatto al 75% di € 6.313,99), in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII ; 3) pagamento dell'importo 80.961,68, come da perizia di parte in atti (all. 22) in favore del creditore ipotecario, di cui euro 73.601,80 con rango ipotecario, mentre il restante credito viene degradato al rango chirografario con riconoscimento della percentuale del 10%; 4) pagamento nella misura del 100% dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione natura



privilegiata mobiliare per € 726,13; 5) pagamento del 10 % dei creditori chirografari ab origine o degradati per incapienza Bper Banca degradato a chirografo, Bper Banca mutuo chirografo, Compass Banca SPA e WindTre Spa, per un totale dovuto di euro 101.257,57, mediante il pagamento di n.180 rate mensili di importo di euro 562,55 che sarà versata dalla finanza esterna del padre, sig. [REDACTED] o nat [REDACTED] i, pensionato che mette a disposizione della procedura € 320,00 e dal marito [REDACTED] a Napoli, secondo le specificazioni contenute nella relazione del gestore; (cfr. relazione del 22.10.2025)

A seguito di rituale comunicazione, da parte del gestore, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII risultano pervenute osservazioni dai seguenti creditori:

BPER BANCA S.P.A., con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. 01153230360), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate pro tempore, e per essa, in virtù di atto di procura per notar Andrea De Costa del 15.1.2024 nn. 16772 / 9250, quale mandataria, GARDANT BRIDGE SERVICING S.P.A. la quale si opponeva all'omologazione del piano per i seguenti motivi: 1) difetto di meritevolezza ; 2) assenza di convenienza in quanto “ *la debitrice ha dichiarato che la causa principale della grave crisi sia dipesa dalla perdita di lavoro nell'anno 2023 per scadenza di contratto. Dalla documentazione richiamata tanto nel ricorso quanto della relazione dell'OCC non è stata fornita alcuna prova in merito alla ricerca di un'ulteriore occupazione lavorativa da parte della debitrice... la proposta di cui la ricorrente chiede omologa non appare preferibile all'alternativa liquidatoria. Sul punto, vale la pena evidenziare che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola e recante R.G.E. n. 118/2025 sono in corso le operazioni di stima del compendio pignorato, tra l'altro oggetto di garanzia del mutuo*”.

In relazione a tali osservazioni, il gestore incaricato , anche alla luce del miglioramento della proposta ha rilevato quanto segue “*come si evince dall'estratto previdenziale INPS in atti (allegato 4) la debitrice ha era stata assunta con la società Novecento SRL sempre a contratto determinato. Inoltre si evidenzia, come da certificato Unilav allegato, attualmente risulta essere assunta con contratto a tempo determinato con scadenza 31-12-2025... la procedura esecutiva immobiliare RGE 118/2025 è sospesa come da provvedimento della G.E. dott.ssa Elisabetta Bernardel del 03-10-2025. Si sottolinea che non è avvenuto accesso al compendio immobiliare per le operazioni di stima. Inoltre si osserva che come da analisi del merito creditizio (lettera H) della relazione la Bper Banca SPA ha erogato mutuo ipotecario n. 26704743703 violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo*



unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69 comma 2 CCII)”.

Tanto premesso, come è noto, ai sensi dell’ art. 69 comma 2 CCII “*il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta”.*

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La ratio è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all’art. 124 bis T.u,b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: “Ai fini dell’esclusione della facoltà di opporsi all’omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall’art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l’ente finanziario, all’atto dell’erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. Tribunale



Lamezia Terme, 16 Dicembre 2021, che si è espresso nei seguenti termini: “sotto il profilo soggettivo, il novellato art 7 co. 2 lett. d-ter) l. 3/2012 condiziona l’ammissibilità (e, successivamente, l’omologazione) all’esclusione della circostanza che il debitore abbia determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, per cui la condotta negligente del debitore, ove sussistente, ben può essere qualificata come connotata da colpa lieve, ogni qualvolta risulti indotta dall’accondiscendenza manifestata dai soggetti qualificati con cui il debitore ha contrattato i finanziamenti, in carenza peraltro di comportamenti fraudolenti o dolosi delle parti che abbiano inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori nella fase delle trattative volte all’elargizione dei plurimi prestiti”; più di recente cfr. Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: “non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l’istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell’adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L’onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull’intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l’onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull’intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”).

Tanto premesso sul piano generale, il gestore ha ritenuto sussistenti elementi di colpa in capo al creditore opponente, in ragione dei redditi personali vantati dall’istante al momento dell’erogazione del mutuo e, dunque, l’impossibilità di contestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria (cfr. relazioni del gestore in atti).

Invero sul punto e nel merito, la proposta appare in ogni caso più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Come è noto l’art. 67 comma 4 CCI dispone che “è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’OCC”.



Tale norma ricalca perfettamente, nel suo contenuto, quanto previsto nella L. 3/2012 dall'art. 7 (rubricato "presupposti di ammissibilità"), che inserisce tra i presupposti di ammissibilità delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, avuto riguardo al valore attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Come rilevato da una granitica giurisprudenza di merito sviluppatasi in vigenza della legge 3/2012, "sotto il profilo dell'art. 7 co. 3 della l. n. 3/2012 si osserva che la falcidia dei crediti muniti di privilegio è possibile solamente ove assicurati in ogni caso il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione. Va quindi dichiarato inammissibile il piano del consumatore che prevede la falcidia del credito privilegiato in carenza di una espressa indicazione nella relazione particolareggiata del professionista circa l'incapienza dell'attivo messo a disposizione del piano per il soddisfo integrale dei privilegiati" (Tribunale Rimini, 17 Dicembre 2018).

Attesa la natura concorsuale della procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento, quale si evince dagli specifici richiami ai crediti muniti di privilegio, contenuti negli art. 7 comma 1 e comma 1 bis, e 8 comma 4 L. 3/2012, il trattamento dei privilegiati non può infatti essere equiparato a quello dei chirografari: la loro falcidia può intervenire solo in caso di incapienza dei beni del debitore, come attestato dall'OCC (cfr. in tal senso, ex multis, Tribunale Rimini, 19 Aprile 2018).

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese ribadito come "l'incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) deve risultare espressamente dalla proposta e dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi, poiché, in difetto, i detti creditori devono essere soddisfatti integralmente" (Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328).

Nel caso, poi, in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, va necessariamente operato un correttivo che tenga conto della circostanza che la stima del bene viene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede; nel caso in cui siano già stati esperiti uno o più tentativi di vendita, poi, il "valore di mercato" va più opportunamente individuato nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c.

Non può, invero, ritenersi che il valore di mercato coincida pedissequamente con quello di stima, così come individuato dallo stimatore, laddove vi siano stati taluni tentativi di vendita ed il "mercato"



delle vendite coattive non abbia concretamente manifestato alcun interesse all'acquisto del bene oggetto di procedura al prezzo così come individuato nei successivi avvisi di vendita andati deserti, di talchè, a fronte di uno o più incanti rimasti privi di offerenti, non potrà che aversi riguardo al valore del prossimo tentativo di vendita non ancora celebrato.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, una nutrita giurisprudenza di merito formatasi in senso alla L. 3/2012 ha ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniquale volta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

Nel caso di specie, i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono oggetto della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Nola, con vendita non ancora fissata e con stima non ancora eseguita.

Parte ricorrente, pertanto, ha provveduto al deposito di una relazione di stima di parte, non oggetto di contestazione, dalla quale emerge che il valore dei beni è di euro 87.450,30, di cui euro 84.981,23 per l'immobile principale ed euro 2.466,07 relativo al posto auto scoperto.



In relazione al valore del bene immobile, al quale deve farsi riferimento, in assenza di stima redatta in sede esecutiva, il gestore nella propria relazione riferisce che “è stata realizzata la perizia CTP da parte dell’architetto Gabriella Palmieri che ha valutato l’immobile in € 84.984,23, pertanto il valore di mercato è di € 63.738,17 circa”.

Nella proposta, come da ultimo migliorata, il creditore ipotecario Bper Banca SPA, viene soddisfatto per € 80.961,98.

Orbene, tenuto conto della mancata contestazione della stima eseguita, del miglioramento della proposta e delle possibili decurtazioni in caso di vendita all’asta, l’importo offerto al creditore ipotecario appare sovrapponibile al presumibile valore di mercato del bene che, come è noto, rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 67 comma 4 CCII.

Passando all’esame delle ulteriori doglianze sollevate dal creditore BPER relative all’assenza di “meritevolezza”, esse non possono ritenersi condivisibili per le seguenti ragioni.

Come è noto, ai sensi dell’art. 69 CCII “*il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se....ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”.

Tale requisito di ammissibilità riprende, senza modificazioni, i recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori, il quale ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi, introducendo importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012 e declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) e prevedendo, ai fini dell’omologabilità del piano del consumatore non più l’ assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) , ma l’esclusione di colpa grave, malafede o frode.

Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: in sede di omologa, infatti, spetta al giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.

Ciò non significa che il giudizio di meritevolezza sia del tutto estraneo alla ratio legis della riforma che, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza, ha chiarito che essa: 1) in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter);



2) in secondo luogo, non coincide più con l'assenza di colpa (ravvisabile laddove il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali), ma con l'assenza di colpa grave, malafede o frode.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui "Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza". Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori"). Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, tuttavia, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria .

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale, nella vigenza della legge n. 3/2012, ma con argomentazioni da ritenersi attuali, ha affermato che "Una lettura eccessivamente rigorosa dei



requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva". Tanto premesso, in relazione a tale contestazioni, va, in primo luogo, richiamata la relazione del gestore circa la genesi del sovraindebitamento, come in precedenza esposta. Come si legge nella relazione del gestore la crisi del debitore può imputarsi, come adeguatamente documentato, a cause derivanti da fattori esterni imprevedibili ed estranei alla sua volontà, in quanto la sig.ra Benincasa prima della perdita di lavoro non aveva problemi economici così come riscontrato dalla consultazione delle banche dati (CRIF, CTC e Centrale Rischi), mentre a seguito della perdita del lavoro si è attivata per ottenere la sospensione della rata del mutuo.

Ebbene, si può ritenere che la situazione di sovraindebitamento si sia verificata per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento della sig.ra Benincasa (perdita del posto di lavoro, decesso del garante), la quale, al contrario, sembra aver assunto le proprie obbligazioni con diligenza e con la volontà di adempierle correttamente, per poi ritrovarsi nella condizione attuale per cause e motivi esterni ed imprevedibili.

In definitiva, questo giudice ritiene che il piano proposto appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **BENINCASA CARMELA** (C.F. BNNCML76P57F839E) nata a Napoli (NA) il 17-09-1976 e residente ad Acerra (NA) alla via Piave n. 61,



dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura del gestore, tramite la cancelleria competente come da nota prot. n.1057/2025/int del Presidente del Tribunale di Nola, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 11.03.2026

Il Giudice delegato
dott.ssa Rosa Paduano

